



**CONSIGLIO
L'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 aprile 2012 (24.04)
(OR. en)**

**9016/1/12
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0195 (COD)**

**PECHE 126
CODEC 1048**

NOTA RIVEDUTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 12514/11 ENV 187 CODEC 1166 - COM (2011) 425 defin.

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca
- Documento informale della presidenza

Si allega per le delegazioni una versione riveduta di un documento informale della presidenza che presenta la discussione dei ministri in merito alla regionalizzazione nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 27 aprile 2012.

Documento informale della presidenza
Contributo alla discussione ministeriale sulla regionalizzazione
nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 27 aprile

Da molto tempo si chiede con forza l'inclusione di un approccio maggiormente regionalizzato nella politica comune della pesca al fine di tenere conto delle specificità dei diversi bacini marittimi nell'UE. Tale richiesta si è ulteriormente intensificata negli ultimi anni, con l'adozione del trattato di Lisbona e la necessità di adeguare le procedure decisionali a tale quadro. Sono state presentate numerose idee, dall'istituzione di nuove strutture formali con consigli regionali comprendenti Stati membri e gruppi interessati che adottano decisioni comuni, alla prosecuzione della cooperazione informale esistente in varie aree, come Scheveningen nel Mare del Nord e BALTFISH nel Mar Baltico.

I consigli consultivi (ex consigli consultivi regionali), istituiti a partire dalla riforma della PCP nel 2002, hanno svolto un ruolo importante nel riunire pescatori, organizzazioni ambientaliste ecc. per discutere della gestione della pesca. Il loro ruolo sarà importante in un quadro regionalizzato.

La proposta della Commissione di un nuovo regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP)¹ comprende un modello di regionalizzazione che risponde all'esigenza di un approccio regionalizzato.

Sono stati presentati altri progetti di modelli sui principi e i metodi di lavoro per la regionalizzazione.

Nell'intento di contribuire al dibattito, nel presente documento la presidenza danese propone le idee in discussione per la prevista regionalizzazione della PCP. Non si tratta di una descrizione esaustiva di tutte le soluzioni possibili, ma di un documento che si propone di fornire spunti per ulteriori riflessioni e idee da prendere in considerazione.

1. Principi generali

Vi sono, innanzitutto, due quesiti principali a cui dare risposta: quale sarebbe il quadro giuridico di un approccio regionalizzato, e che cosa sarebbe soggetto a un approccio regionalizzato.

¹ COM (2011) 425, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.

Quadro giuridico

In base al trattato, il processo decisionale in materia di pesca non può essere delegato a soggetti diversi dalle istituzioni europee ovvero, nel caso di un conferimento esplicito di responsabilità, dagli Stati membri.

Non è possibile formalizzare (per esempio prevedendo procedure di voto) eventuali discussioni tra gli Stati membri interessati; in altre parole, non vi è spazio per un adeguamento in senso intergovernativo dei poteri dell'Unione.

La regionalizzazione è una possibilità, non un obbligo.

Appare necessaria una certa flessibilità nel quadro UE per la regionalizzazione, al fine di adeguarsi alle singole regioni. Se gli Stati membri presenti in una regione non giudicano da subito opportuno sfruttare gli strumenti per la regionalizzazione, devono essere applicate le procedure normali, vale a dire l'adozione di misure generali secondo la procedura legislativa ordinaria, compresa l'eventuale delega alla Commissione per l'adozione di atti di esecuzione e/o atti delegati in merito ad aspetti specifici. Nel rispetto del trattato, sembrano fondamentalmente esistere due modelli generali di regionalizzazione:

1. il modello proposto dalla Commissione, che delega i poteri decisionali ai singoli Stati membri;
2. un modello in cui le decisioni finali rimangono all'interno di un quadro UE.

Entrambi i modelli presentano numerose variazioni e combinazioni.

Oggetto della regionalizzazione

Secondo la proposta della Commissione, possono essere soggetti a regionalizzazione i piani pluriennali o i regolamenti sulle misure tecniche. Sembra esistere un accordo generale sul fatto che i piani pluriennali debbano costituire il nucleo di un approccio regionalizzato.

I regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero concentrarsi sugli obiettivi generali e specifici, sulle norme minime comuni e sui risultati, nonché sui tempi di realizzazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere, caso per caso, il livello di dettaglio del piano "ad alto livello", e dunque la possibilità di un approccio regionalizzato.

Oltre alla cooperazione sugli aspetti particolari da attuare per conseguire gli obiettivi di un piano pluriennale ad alto livello, una regione potrebbe anche adottare iniziative intese a sviluppare progetti di proposte per il piano pluriennale ad alto livello e altre questioni che potrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione e, qualora la Commissione lo giudichi opportuno, presentate sotto forma di progetto di regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Il modello decisionale proposto dalla Commissione

La proposta della Commissione stabilisce che, nei futuri piani pluriennali o regolamenti sulle misure tecniche adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, gli Stati membri potrebbero essere autorizzati a sviluppare all'unanimità posizioni su misure pertinenti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in cooperazione con i gruppi interessati, al fine di attuare gli obiettivi di conservazione. Tuttavia, ciò non si riflette nel testo giuridico della proposta della Commissione, che lascia gli Stati membri direttamente interessati a una zona di pesca liberi di scegliere come cooperare e conseguire un accordo a livello regionale.

Agli Stati membri interessati sarebbe conferito il potere di adottare misure nazionali applicabili alle navi battenti la loro bandiera che pescano in acque dell'Unione. Non è necessario che adottino le stesse misure, a condizione che si ottenga lo stesso obiettivo. Qualora non dovessero raggiungere un accordo, alla Commissione sarebbe conferito il potere di intervenire per colmare la lacuna mediante atti delegati.

La Commissione non procederà a un esame sistematico ex ante delle misure degli Stati membri per stabilire se possano prevedibilmente assicurare il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di un piano pluriennale, dal momento che, se le misure adottate dagli Stati membri dovessero risultare inefficaci per il conseguimento degli obiettivi di conservazione, la Commissione disporrebbe di poteri di adozione di misure dello stesso tipo dei poteri conferiti agli Stati membri per l'adozione di misure nazionali.

Per la valutazione delle misure nazionali che potrebbero far scattare l'intervento della Commissione, sarebbero necessari criteri in termini di base scientifica, tempistica della valutazione, consultazione degli Stati membri durante il processo, possibilità per gli Stati membri di riesaminare le loro misure prima dell'intervento della Commissione, nonché qualsiasi ulteriore consultazione dei gruppi interessati.

Il modello prevede una certa flessibilità per adeguarsi alle singole regioni e per venire incontro alle specificità di ciascuna, nonché per consentire una diversificazione delle procedure di attuazione.

3. Un modello decisionale in cui le decisioni finali rimangono all'interno di un quadro UE

Un altro modello potrebbe prevedere che gli Stati membri direttamente interessati sviluppino (all'unanimità) posizioni su misure pertinenti per l'attuazione di un piano pluriennale adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in cooperazione con i gruppi interessati.

Qualora non si dovesse raggiungere un accordo unanime a livello regionale, si applicherebbe la procedura legislativa ordinaria (codecisione).

Le posizioni regionali unanimi dovrebbero essere trasmesse alla Commissione, affinché essa prepari gli atti delegati o di esecuzione relativi alle misure in questione (se ritiene che la posizione sia conforme al diritto dell'UE).

Tale modello comprenderebbe un esame ex ante da parte della Commissione prima dell'adozione di decisioni convenute all'unanimità all'interno di una regione mediante un atto dell'Unione.

Qualora le misure derivanti da posizioni regionali unanimi adottate dalla Commissione mediante atti delegati o di esecuzione dovessero essere ritenute inefficaci nel conseguimento degli obiettivi di conservazione, alla Commissione sarebbe conferito il potere di adottare misure dello stesso tipo (ma alternative) mediante atti delegati o di esecuzione, come clausola di salvaguardia.

Il modello prevede una certa flessibilità per adeguarsi alle singole regioni e per venire incontro alle specificità di ciascuna, nonché per consentire una diversificazione delle procedure di attuazione (per esempio, atti delegati o di esecuzione).

Rispetto a quello proposto dalla Commissione, questo modello fornirebbe una soluzione per la preoccupazione legata all'applicabilità di legislazioni nazionali diverse in uno stesso bacino marittimo, con possibili difficoltà in materia di applicazione e di controllo.

4. Confronto tra i due modelli decisionali

Il modello della Commissione concede molta flessibilità a ciascuno Stato membro, consentendogli di stabilire il contenuto delle disposizioni nazionali di attuazione, a condizione che assicuri il conseguimento degli obiettivi complessivi di un piano ad alto livello.

Tuttavia, sono state espresse perplessità in merito a tale soluzione, in quanto prevede che si applichino legislazioni nazionali differenti in un bacino marittimo, il che implica l'assenza di condizioni di parità e difficoltà in materia di applicazione e di controllo.

Inoltre, data l'assenza di una valutazione *ex ante* delle misure adottate, gli Stati membri potrebbero ritenere di ottemperare pienamente ai loro obblighi, mentre la Commissione potrebbe successivamente riscontrare che non è così.

L'altro modello assicurerebbe condizioni di parità per i pescatori di Stati membri diversi, poiché le misure dettagliate sarebbero adottate mediante un atto dell'Unione: il controllo e l'applicazione sarebbero più facili da mettere in pratica.

Dal momento che vi sarebbe una valutazione *ex ante* delle misure, gli Stati membri saprebbero in anticipo che, se attuano correttamente le misure, ottemperano ai loro obblighi.

5. Ruolo dei consigli consultivi

L'attività dei consigli consultivi costituirebbe un importante elemento di consultazione atto a contribuire alla preparazione delle posizioni regionali, nonché delle proposte e degli atti pertinenti della Commissione. Essi dovrebbero svolgere un ruolo consultivo rafforzato in relazione alla regione cui appartengono. Nel rafforzare l'approccio regionale, è necessario valutare l'opportunità di rivedere la struttura dei consigli consultivi, in particolare l'equilibrio tra il settore della pesca, inclusi i rappresentanti dei pescatori salariati, e altri gruppi di interesse quali le organizzazioni ambientaliste e i consumatori.

Nella proposta della Commissione, le procedure di consultazione relative ai consigli consultivi rimarrebbero formalmente immutate. Tale proposta lascia una certa flessibilità in merito alla definizione dei meccanismi operativi da istituire in relazione alle modalità di interazione degli Stati membri con i consigli consultivi.

Gli altri progetti di modelli presentati prevedono che gli Stati membri discutano i dettagli della gestione della pesca con i gruppi interessati, compresi i consigli consultivi, senza precisare i meccanismi operativi. Si potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi dell'obbligo di consultazione dei consigli consultivi su temi pertinenti.

6. Altri aspetti

Oneri amministrativi e finanziari

Un approccio regionalizzato aumenterà gli oneri amministrativi degli Stati membri nella cooperazione e nei lavori di preparazione dei progetti di proposte, ecc. Dovranno svolgersi più riunioni in sedi regionali, e anche per i consigli consultivi aumenterà il carico di lavoro. Si tratta di un problema da affrontare in modo adeguato. Ciò è tanto più importante dal momento che l'approccio non è soltanto legato alla gestione classica delle risorse alieutiche ma anche all'integrazione delle regolamentazioni in materia di ambiente come Natura 2000 e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Mediterraneo e Mar Nero

Nel Mediterraneo non vi sono attualmente piani di gestione dell'UE. In forza dell'attuale legislazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di mettere a punto piani di gestione per determinate attività di pesca praticate nelle loro acque territoriali, che potrebbero anche sfruttare stock ittici transzonali (vale a dire stock distribuiti al di là delle acque territoriali). Tali piani devono basarsi su norme comuni e sono adottati dagli Stati membri previo esame e assenso della Commissione.

La vasta distribuzione di diverse specie e l'estensione relativamente limitata delle acque dell'UE nel Mediterraneo richiedono un coordinamento con paesi non membri dell'UE. A tale proposito, occorre sviluppare azioni coordinate nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca (per esempio la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), ecc.) al fine di potenziare l'efficacia e le condizioni di parità.

Anche nel Mar Nero sono stati individuati numerosi stock comuni, e anche in questo caso è pertinente la cooperazione internazionale, tra l'altro attraverso la CGPM.

Si deve inoltre considerare l'ipotesi di istituire un consiglio consultivo per il Mar Nero per rafforzare ulteriormente la cooperazione regionale in tale area.